



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 25/09/2012

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

25 Settembre 2012

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

BRUNELLI ROBERTO	P	BELLISARIO VALENTINA	P
PASSARINI SILVIA	P	LANZONI ANNALISA	P
PINARDI ANDREA	P	FREGNA ENRICO	P
NAPPI SERENA	P	ALBERGHINI MARCO	P
VIRZI' SALVATORE	A	MASOTTI CLAUDIO	P
RAVAIOLI STEFANIA	P	MONARI MASSIMO	P
MARCHESI MAURO	P	MARGIOTTA LADISLAO	P
MASETTI ANNA MARIA	P	MARANESI SANDRO	P
SELLITTO ANTONIO	P		

Presenti n.: 16 - Assenti n.: 1

Assessori non Consiglieri

RAIMONDI RAFFAELLA	A
ANDREOTTI LUCA	A
DE SANTIS ORONZO	P
PEZZOLI CLAUDIO	P

Assume la presidenza il Sig. BRUNELLI ROBERTO Sindaco.
Partecipa il Dott. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. FREGNA ENRICO
2. MASOTTI CLAUDIO
3. MARANESI SANDRO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 10/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014;

Premesso altresì che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
 - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);
 - 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'andamento degli incassi della prima rata di acconto dell'IMU di giugno 2012 che non risulta significativo in presenza della proroga dei termini per il pagamento dell'acconto al 30/11/2012 per i comuni coinvolti nei sisma del 20-29 Maggio 2012;

Atteso che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il MEF ha aggiornato le stime del gettito IMU con conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell'interno attraverso il sito www.finanzalocale.interno.it, e che le stesse non risultano assolutamente attendibili così come segnalato e motivato con ns/nota del 5/09/2012 inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno;

Atteso che sulla base dei dati sopra evidenziati nel mese di Luglio 2012 non è garantita l'invarianza di gettito tra le risorse ICI, IMU e le risorse attribuite dallo stato, prevista dall'articolo 16, comma 17, del d.L. n. 201/2011;

Considerato che si ritiene di fissare le aliquote IMU per l'esercizio 2012 nella misura indicata nell'allegato al Bilancio di Previsione 2012 e secondo la stima gettito prevista in Bilancio stesso ritenendo completamente inattendibili le previsioni del MEF;

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2012, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	+ 1,4
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati	- 0,22
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	Conferma aliquota 0,76
Unità immobiliari concesse in locazione al Comune di San Pietro in Casale. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, tramite AMA, a soggetto che la utilizza come abitazione principale. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione tramite avviso per il reperimento di alloggi da destinare a cittadini sfollati in seguito al sisma del 20-29 maggio 2012.	- 0,22
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ed uso strumentale	Confermata aliquota 0,2
Aliquota base per altri immobili, terreni e aree edificabili	+1,4

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto degli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Maranesi, Passarini, Lanzoni, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri Alberghini, Masotti e Monari) e n. 2 contrari (Consiglieri Maranesi e Margiotta), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di fissare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato.

2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura %
Aliquota ridotta abitazione principale	0,54
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20
Unità immobiliari concesse in locazione al Comune di San Pietro in Casale. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, tramite AMA, a soggetto che la utilizza come abitazione principale. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione tramite avviso per il reperimento di alloggi da destinare a cittadini sfollati in seguito al sisma del 20-29 maggio 2012	0,40
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati	0,54
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,76
Aliquota ordinaria per altri immobili, terreni ed aree edificabili	0,90
Detrazione per abitazione principale - CONFERMATA	€ 200,00

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

4. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri Alberghini, Masotti e Monari) e n. 2 contrari (Consiglieri Maranesi e Margiotta), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
BRUNELLI ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).